



37

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI CATANIA (SEZ.II^), NELLA PERSONA

DELL'AVV.FRANCESCO GUGLIELMINO, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

Sent. N. 2311/15  
R.G. N. 630/15  
CIVIL. ....  
Rep. N. ....

**SENTENZA**

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 630/15 R.G.

**PROMOSSA DA**

██████████, nata a ██████████ il ██████████ ivi residente in via ██████████  
██████████ n. ██████████, cod. fisc. ██████████ elettivamente  
domiciliata in Catania, via Conte Ruggero n. 20, presso lo studio dell'Avv.  
Domenico Barbarino, che la rappresenta e difende, come da procura in calce  
al ricorso in opposizione,

= OPPONENTE =

**CONTRO**

Comune di ██████████ in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente  
domiciliato presso la Direzione "Corpo Polizia Municipale", sito in ██████████  
██████████ rappresentato, anche disgiuntamente, dal Comandante e dagli  
Ufficiali, indicati nella delega per la rappresentanza in giudizio, depositata in  
Cancelleria e prodotta in atti,

= OPPOSTO =

**Oggetto: Opposizione ai sensi dell'Art.22 della Legge n. 689/81.**

All'udienza del 31-7-2015, la causa veniva posta in decisione, sulle  
conclusioni precisate come in atti, con contestuale lettura del dispositivo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 21-1-2015, ██████████  
proponendo opposizione avverso il verbale n. 8836897 dell'8 ottobre  
2014, per violazione di cui all'art. 7 del C.d.S. (sosta nello spazio

regolamentato ad orario ed a pagamento con biglietto orario di data diversa), rilevata da ausiliario del traffico, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 25,00 oltre ad € 13,50 per spese di notifica, per un totale di € 38,50.

A sostegno dell'opposizione la ricorrente, nel rilevare che il ricorso è stato tempestivamente proposto, eccepiva innanzi tutto la nullità del verbale per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, del C.d.S., che stabilisce che qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo della durata della sosta.

La ricorrente, inoltre, eccepiva l'illegittimità della delibera istitutiva del parcheggio a pagamento, in quanto viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non chiarendo la specifica ragione per la quale le zone perimetrali possano rientrare tra quelle in cui sussistano oggettive "particolari esigenze e condizioni di traffico", chiedendone la disapplicazione.

Eccepiva, infine, l'illegittimità della contestazione, in quanto le strisce blu, delimitanti l'area di parcheggio a pagamento, all'interno della via Santa Maria La Grande, risultano inglobate nell'ambito della carreggiata, e non all'esterno della stessa, per come viene sancito dall'art. 7 C.d.S.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, con condanna alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e, in subordine, nel caso di non applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del Comune di

██████████ al risarcimento dei danni patiti dalla opponente per essere stata costretta alla difesa in giudizio da atti della P.A. evidentemente illegittimi, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, da determinarsi in via equitativa.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la Cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.

Si costituiva in giudizio il Comune di ██████████, con deposito in Cancelleria, in data 22-5-2015, di fascicolo di parte e comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto e, quindi, dichiarare la legittimità dell'accertamento contravvenzionale; a sostegno delle sue conclusioni, il convenuto rilevava che dall'esame del contenuto del verbale di accertamento risulta una puntuale descrizione dei fatti e del sito dell'infrazione e che l'istituzione di aree nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante sistemi di controllo della durata stessa è stata disposta mediante delibera della Giunta Comunale n. 2810 del 29-11-1995, con cui è stata provveduto alla perimetrazione del centro abitato, in cui sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, adottata in puntuale applicazione delle norme del Codice della strada.

All'udienza di comparizione del 27-5-2015, presenziavano il procuratore della ricorrente e, per l'opposto, il funzionario delegato, i quali insistevano nei rispettivi scritti difensivi.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione per il giorno 31-7-2015.

A tale udienza, sulle conclusioni precisate, come da verbale in atti, dai difensori delle parti, il Giudice, ultimata la discussione, introitava la causa a sentenza, dando lettura in aula del dispositivo a fine udienza.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in via preliminare, rilevata la tempestività dell'opposizione, in quanto proposta entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione.

Nel merito, la domanda si appalesa fondata e va, pertanto, accolta.

La opponente ha dedotto, tra gli altri motivi, la nullità del verbale per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, del Codice della strada, che così recita: *"Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio in custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi del controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico"*.

Il difensore del Comune di ████████ ha depositato in atti la deliberazione della Giunta Municipale n. 2810 del 29-11-1995, con la quale è stata delimitata la zona del centro storico in cui sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell'art. 7, c. 8, del D.L. 30-4-1992, n. 285.

Secondo il disposto del sopra citato art. 7 del C.d.S., è consentito all'Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a

condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti.

Il Comune di ████████ non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di aree di parcheggio libero in prossimità dei c.d. stalli delle strisce blu nella zona *de qua*, né l'esistenza delle deroghe previste nell'ultima parte dell'art. 7, comma 8, del C.d.S.

Ora, se è vero che normativamente il Comune può istituire parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti, è anche vero che ciò può avvenire solo nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

La legge, pertanto, richiede una presa in esame e una valutazione nell'individuazione di tali luoghi, sulla base di un'istruttoria e di una valida motivazione (Tar Lazio Roma 28-5-2008, n. 5218).

Dall'esame della sopra citata delibera, adottata dalla Giunta Municipale, non risulta per quale specifica ragione nell'allegata planimetria, nella quale è ricompreso il luogo in cui è stata accertata l'infrazione, siano state definite tali le "zone del centro abitato nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.l. n. 285/1992".

Né risulta documentalmente provato dal resistente Comune di Catania che sia stato effettuato uno studio che dimostri, con dati obiettivi ed in base a quale criterio, il numero dei parcheggi, predisposto nel rispetto delle norme di legge, sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed in che modo le esigenze dei residenti e della collettività siano state considerate e rispettate.

La mancata prova da parte del Comune di ████████, del fatto che la predisposizione degli stalli a pagamento nell'area *de qua* sia stata effettuata in conformità a legge, consente al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 l.

3248/1865, all. E, di disapplicare la deliberazione della Giunta Municipale di Catania n. 2810/1995, potendo il giudice ordinario sindacare "*incidenter tantum*", tutti i possibili vizi di legittimità, incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere dell'atto amministrativo, e ciò ai fini della disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo stesso, estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione, con quelle indicate dalla legge (Cass. 29337/2008).

Ritenuto, per gli esposti motivi, che il Comune di [redacted] non ha dato prova che i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti parcheggi a pagamento nell'area delimitata nella planimetria prodotta in atti, siano stati sufficientemente motivati e legittimamente adottati, che gli stalli a pagamento (c.d. strisce blu) siano stati predisposti ed effettuati in conformità a legge, né che l'amministrazione comunale abbia previsto, ed in quale misura, la contemporanea realizzazione, nelle immediate vicinanze di tali stalli, di parcheggi gratuiti, la delibera n. 2810 del 29-11-1995 della giunta municipale di [redacted] deve essere disapplicata e, pertanto, il verbale di accertamento opposto deve essere annullato.

Stante la natura della controversia e la presumibile buona fede, appare opportuno compensare le spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Catania, Avv. Francesco Guglielmino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nel processo N. 630/15 R.G., così dispone:

- Accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente [redacted] e, per l'effetto, annulla il verbale n. 8836897 dell'8-10-2014, per violazione di cui all'art.7 del C.d.S., rilevata da ausiliario del traffico;
- compensa le spese del giudizio.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso, in Catania, il ~~10/8/2015~~ <sup>31/7/2015</sup>

Il Giudice di Pace

Avv. Francesco Guglielmino

Deputato Onorevole  
C. 12/8/15  
F. Guglielmino